



Prefettura di Savona

Ufficio territoriale del Governo

Il voto a domicilio è raccolto, di norma, da un seggio “volante” composto dal presidente, dal segretario e da uno scrutatore (designato a sorteggio) della sezione nella cui circoscrizione abita l’elettore. Può essere raccolto, tuttavia, anche dal seggio speciale che opera presso un luogo di cura ubicato nelle vicinanze dell’abitazione degli elettori interessati.

I sindaci dei Comuni nel cui ambito territoriale hanno dimora gli elettori ammessi al voto domiciliare dovranno, tra l’altro, organizzare, sulla base delle richieste pervenute, il supporto tecnico-operativo a disposizione degli uffici di sezione per la raccolta del voto, che consisterà in primo luogo nel servizio di accompagnamento dei componenti dei seggi presso le abitazioni degli elettori ammessi al voto domiciliare, a tali fini utilizzando, laddove possibile, gli stessi automezzi adibiti (ai sensi dell’art. 29, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104), al trasporto presso i seggi degli elettori diversamente abili.

F) Consegnna e uso di un bollo aggiuntivo per ogni ufficio distaccato di sezione o per ciascun seggio speciale

Presso tutte le sezioni elettorali nella cui circoscrizione esistono uffici distaccati di sezione (c.d. seggi “volanti”, per la raccolta del voto domiciliare o presso ospedali e case di cura con meno di 100 posti letto), o seggi speciali (all’interno di sezioni ospedaliere, nei casi in cui esistono ricoverati impossibilitati ad accedere alla cabina, o presso ospedali e case di cura da 100 a 199 posti letto), dovrà essere consegnato un bollo di sezione in più per ogni seggio “volante” o speciale, da utilizzarsi ai fini della certificazione del voto nell’apposito spazio della tessera elettorale di ogni votante.

I suddetti bolli, a cura del sindaco, saranno affidati, nelle ore antimeridiane del sabato, ai presidenti degli uffici di sezione nella cui circoscrizione esistono seggi speciali, che provvederanno a consegnarli, ancora custoditi nel plico sigillato, ai presidenti dei seggi speciali la domenica mattina, prima dell’inizio delle operazioni di votazione, unitamente all’altro materiale.

In caso di seggi “volanti”, il presidente del rispettivo seggio custodirà personalmente il bollo destinato alle operazioni di tale ufficio distaccato.

Il predetto sistema di attestazione dell’esercizio dell’elettorato attivo è diretto a tutelare la riservatezza dell’elettore che vota all’interno di strutture sanitarie.

Tanto si comunica per gli adempimenti di rispettiva competenza.

Bm/

p.II Prefetto t.a.
Il Vice Prefetto Vicario
Salvatore Mottoja di Amato



Prefettura di Savona

Ufficio territoriale del Governo

D) Ricoverati in case di riposo e tossicodipendenti degenti presso comunità

Sono ammessi a votare nel luogo di ricovero - alle medesime condizioni sopra richiamate per i ricoverati in ospedali e case di cura - anche i degenti nelle case di riposo per anziani e nei cronicari al cui interno sia possibile individuare una struttura sanitaria, anche di modesta portata, nonché i tossicodipendenti ospitati presso comunità terapeutiche o altre strutture gestite da enti, associazioni o istituzioni pubbliche o private.

Ciò, ovviamente, purché i soggetti ricoverati siano elettori dello stesso Comune.

La raccolta del voto dovrà avvenire, di norma, a cura dell'ufficio distaccato di sezione (c.d. seggio volante), secondo le modalità previste dall'art. 44 del D.P.R. n. 570/1960.

Si richiama l'attenzione delle SS.LL. sulla necessità di adottare preventive intese con i presidenti di seggio ai fini di concordare l'orario di raccolta del voto.

E) Ammessi al voto domiciliare ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge n. 1/2006

Si richiamano anzitutto le indicazioni fornite con prefettizia numero 22338 del 16 agosto scorso (lettera B), concernenti la presentazione delle domande di ammissione al voto domiciliare e le relative certificazioni mediche.

In particolare, ai fini dell'ammissione al voto a domicilio - ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 3 gennaio 2006, n. 1, convertito dalla legge 27 gennaio 2006, n. 22, come modificato dall'art. 1 della legge n. 46/2009 - gli elettori "affetti da gravissime infermità, tali che l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano risulti impossibile" o "affetti da gravi infermità che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali tali da impedirne l'allontanamento dall'abitazione", votano per le elezioni comunali, se abitano nel proprio Comune di iscrizione elettorale.

I sindaci dei Comuni di iscrizione elettorale - dopo avere verificato la regolarità e completezza delle domande di ammissione al voto domiciliare - dovranno includere in appositi elenchi, distinti per sezione elettorale, i nominativi degli elettori ammessi, rilasciando a questi ultimi attestazione di tale inclusione.

I sindaci interessati dovranno inserire i nomi degli ammessi al voto a domicilio in appositi elenchi, distinti per sezione elettorale - con le medesime indicazioni sopra riportate- specificando se l'elettore:

- vota a domicilio nella stessa sezione di iscrizione;
- vota a domicilio presso altra sezione del Comune;
- vota a domicilio nell'ambito della sezione pur essendo iscritto nella lista di altra sezione del Comune.

Tali elenchi verranno consegnati, nelle ore antimeridiane del giorno che precede la votazione, ai presidenti degli uffici di sezione che, a seconda dei casi, provvederanno direttamente alla raccolta del voto a domicilio o alla annotazione nelle proprie liste sezionali che l'elettore vota a domicilio in un'altra sezione.



Prefettura di Savona

Ufficio territoriale del Governo

nelle liste sezionali), nelle ore antimeridiane del sabato precedente la votazione, unitamente al materiale occorrente per le operazioni dell'ufficio di sezione;

- a rilasciare immediatamente all'interessato un'attestazione dell'avvenuta inclusione negli anzidetti elenchi. Tale attestazione vale come autorizzazione a votare nel luogo di cura e deve essere esibita al presidente di seggio unitamente al documento di riconoscimento e alla tessera elettorale.

I sindaci dei Comuni in cui hanno sede i luoghi di cura devono compilare un elenco, distinto in uomini e donne, dei degenti ai quali sia stato riconosciuto il diritto di esercitare il voto avvalendosi della descritta procedura speciale. In particolare, per consentire ai presidenti degli uffici elettorali di sezione di conoscere il numero dei degenti aventi diritto al voto e, quindi, delle schede da autenticare, dovrà compilarsi un elenco dei predetti elettori per ciascun seggio da costituire, a seconda del numero di posti-letto, sulla base delle seguenti tipologie previste dalla legge:

1. sezioni ospedaliere, negli ospedali e case di cura con almeno 200 posti-letto, nel numero di una per ogni 500 posti-letto o frazioni di 500. A tali sezioni possono essere eventualmente assegnati, su loro domanda ed in sede di revisione semestrale delle liste, gli elettori facenti parte del personale sanitario, di assistenza o comunque addetto all'istituto di cura;
2. seggi speciali, per la raccolta del voto degli elettori degenti in ospedali e case di cura con almeno 100 e fino a 199 posti-letto (che non hanno reparto Covid e quindi non rientrano nell'ambito di applicazione del decreto-legge n. 117/21, come da circolare prot. n. 21998 dell' 11 agosto scorso). La costituzione di tale seggio speciale, composto da un presidente e due scrutatori, uno dei quali assume le funzioni di segretario, deve essere effettuata alle ore 16 del sabato precedente la votazione, contemporaneamente all'insediamento dell'ufficio di sezione nella cui circoscrizione è ricompreso il luogo di cura;
3. uffici distaccati di sezione (c.d. seggi volanti), per la raccolta del voto degli elettori ricoverati negli ospedali e case di cura minori (cioè, con meno di 100 posti-letto). Tali seggi volanti sono formati dal presidente della sezione elettorale nella cui circoscrizione è ricompreso il luogo di cura, da uno scrutatore e da un segretario.

Le funzioni sia del seggio speciale che del seggio volante - alle cui operazioni possono assistere i rappresentanti di lista, se designati presso la sezione - sono limitate alla raccolta del voto, nel rispetto della libertà e segretezza di esso, e al trasporto delle schede votate presso la sezione, dove saranno immesse nell'urna, previo riscontro del numero delle schede stesse con quello degli elettori votanti iscritti nelle relative liste aggiunte (da allegare alla lista sezionale).

L'art. 9, comma 9, della legge n. 136/1976 prevede inoltre la possibilità di istituire presso le sezioni ospedaliere, in aggiunta, un seggio speciale per la raccolta del voto dei ricoverati che, a giudizio della direzione sanitaria, non possono accedere alla cabina di votazione.

Si richiama l'attenzione delle SS.LL. sulla necessità di una preventiva ed efficace opera di informazione nei confronti degli aventi diritto nonché dell'adozione di preventive intese con i presidenti di seggio per concordare l'orario di raccolta del voto.



Prefettura di Savona

Ufficio territoriale del Governo

A) Componenti del seggio, rappresentanti di lista o dei candidati, ufficiali e agenti della forza pubblica in servizio presso i seggi.

Ai sensi dell'art. 48 del D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361 o dell'art. 40 del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, sono individuate determinate categorie di elettori che, in ragione dell'ufficio o delle funzioni che esercitano durante le operazioni elettorali presso il seggio, votano o possono votare in tale sezione anziché in quella di rispettiva iscrizione; in particolare:

- il presidente, nominato ove possibile tra i residenti nel Comune in cui è ubicato l'ufficio di sezione, vota nella sezione presso la quale esercita il proprio ufficio, anche se iscritto in altra sezione del proprio Comune;
- gli scrutatori e il segretario del seggio votano nella sezione presso la quale esercitano il loro ufficio, anche se iscritti in altra sezione del Comune;
- i rappresentanti di lista, possono votare nella sezione presso la quale esercitano il loro ufficio purché siano elettori del Comune;
- gli ufficiali e gli agenti della forza pubblica in servizio di ordine pubblico votano nella sezione presso la quale esercitano il loro ufficio, purché siano elettori del Comune.

B) Militari e appartenenti a corpi militari, alle Forze di Polizia e al Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco.

La circolare in parola precisa che i militari potranno esercitare il diritto di voto in qualsiasi sezione del Comune in cui si trovano per causa di servizio, solo se elettori di quel Comune.

C) Degenti in ospedali e case di cura

Ai sensi degli artt. 42, 43 e 44 del D.P.R. 16 maggio 1960 n. 570, i degenti in ospedali e case di cura sono ammessi a votare nel luogo di ricovero purché ubicato nel proprio Comune.

L'ammissione al voto avviene previa presentazione, al sindaco del Comune nelle cui liste l'elettore è iscritto, di apposita dichiarazione recante la volontà di esprimere il voto nel luogo di cura ed, in calce, l'attestazione del direttore sanitario del predetto luogo di cura comprovante il ricovero.

Tale dichiarazione, da inoltrare per il tramite del direttore amministrativo o del segretario dell'istituto di cura, deve pervenire al suddetto Comune **non oltre il terzo giorno antecedente la votazione**. Il sindaco dell'anzidetto Comune, appena ricevuta la dichiarazione, dopo averne accertato la regolarità, provvede:

- ad includere il nome del richiedente in uno degli appositi elenchi, distinti per sezione elettorale, che dovranno essere consegnati ai presidenti di seggio (per le relative annotazioni



Prefettura di Savona
Ufficio territoriale del Governo

Savona, data del protocollo

AI SIGG. SINDACI E SEGRETARI COMUNALI DI

BALESTRINO
BERGEGGI
BORGIO VEREZZI
CALICE LIGURE
CASTELBIANCO
LOANO
NASINO
SAVONA
SPOTORNO
STELLA
STELLANELLO
TESTICO
TOVO SAN GIACOMO
VARAZZE

OGGETTO: Consultazioni elettorali amministrative di domenica 3 e lunedì 4 ottobre 2021.
Ammissione di elettori all'esercizio del diritto di voto con procedura speciale.

Per le consultazioni elettorali di cui all'oggetto, la normativa vigente, consente ad alcune categorie di elettori di avvalersi di procedure speciali, cioè di esercitare il diritto di voto, previa esibizione del documento di riconoscimento e della tessera elettorale, non presso l'ufficio elettorale di sezione nelle cui liste sono iscritti bensì presso un altro ufficio sezionale (ordinario, speciale o "volante") o anche presso il loro domicilio, nello stesso Comune di iscrizione elettorale.

A tal proposito, si trascrivono, per la parte relativa alle elezioni comunali che interesseranno i Comuni di questa provincia, le fornite dal Ministero dell' Interno - Direzione Centrale per i Servizi Elettorali - con circolare n. 62 del 25 agosto 2021 prot. 19256.

Per quanto riguarda le più specifiche indicazioni concernenti la raccolta del voto degli elettori ricoverati o sottoposti a trattamento domiciliare o in condizioni di quarantena o isolamento fiduciario domiciliare per COVID-19, si richiamano integralmente e rimangono ferme le indicazioni già fornite con circolare n. 21998 dell' 11 agosto scorso.